



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 9196/2022 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da *malpractice* medica

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) [redacted] e [redacted]
[redacted] alla [redacted] rappresentato e difeso congiuntamente e
disgiuntamente – in virtù di procura in calce al presente atto – dall'Avv.to [redacted]
[redacted] (c.f.: *C.F._2*) del foro di Nocera Inferiore e dall'Avv.to [redacted]
[redacted] (c.f. *C.F._3*) del Foro Di Salerno, tutti elettivamente domiciliati presso
lo studio del primo in Roccapiemonte (SA) alla [redacted] (*Si dichiara espressamente
ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le
comunicazioni e notificazioni di Cancelleria al seguente numero di [redacted] o pec:*
Email_1 – *Email_2*);

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1, in persona del
Direttore Generale, con sede in [redacted] Salerno (C.F. *P.IVA_1* e P.I. *P.IVA_2*),
rappresentata, assistita e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. [redacted] (C.F.
C.F._4) e dall'Avv [redacted] [redacted] (C.F. *C.F._5*
[...]) elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Avvocatura –Funzione Affari Legali –dell'
Controparte_2 sita in Salerno alla [redacted]
[redacted] giusta mandato in calce al presente atto, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale;

RESISTENTE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 03.11.22 *Parte_1* ricorreva al Tribunale di Salerno per agire nei confronti dell' *Controparte_1*

[...] in persona del l.r.p.t., e sentire accolte le seguenti conclusioni:

“- Condannare la struttura ospedaliera convenuta, *Controparte_3*

[...] in persona del L.R.p.t., per il decesso del *de cuius* sig. *Per_1*

[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure hereditatis*, da liquidarsi in favore del sig. *Parte_1*, figlio del deceduto sig. *Persona_1* per la complessiva somma di € 139.912,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che la SV. riterrà opportuno;

- Condannare l' *Controparte_3*, in persona del L.R.p.t. al pagamento delle spese od onorari di causa del procedimento di mediazione, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

- Condannare l' *Controparte_3*, in persona del L.R.p.t. al pagamento delle spese od onorari di causa del presente procedimento in favore dei sottoscritti procuratori ex D.M. 147/2022, maggiorato del 30% sulla scorta dell'art. 4 comma 1-bis, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 del regolamento è aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

Allegava il ricorrente che , in data 15/06/2015, *Persona_1* padre dell'istante, veniva ricoverato d'urgenza presso la struttura *Controparte_3*

[...] dove a seguito di una lunga degenza, [REDACTED] *CP_4* moglie del defunto, nonché la figlia *Persona_2* chiedevano la cartella clinica onde poter comprendere le cause del decesso del loro familiare, avvenuto per shock settico; a tal fine, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. il coniuge, *CP_4* e la figlia, sig.ra *Persona_2* adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse e stabilisse l'eventuale responsabilità medica della struttura [...]

Organizzazione_1, nonché l'eventuale responsabilità dei medici per le prestazioni sanitarie rese al sig. *Persona_1* durante il ricovero avvenuto in data 15/06/2015 presso il suddetto nosocomio e fino alla data del [REDACTED]

Riferiva il ricorrente che, incardinato il procedimento contro l' [...]

Controparte_5 + altri, recante R.G.n. 7191/2018, il Giudice designato conferiva incarico di CC.TT.UU. ai Dott.ri *Persona_3*, medico chirurgo specialista

in chirurgia, e *Controparte_6*, medico chirurgo specialista in medicina legale, affinché accertassero, tra l'altro, il nesso di causalità tra gli interventi e conseguenze lesive nonché conseguenze mortali; in data 01/07/2019, i sopracitati CC.TT.UU depositavano telematicamente la relazione medica (Cfr. All. n. 1 – CTU ATP ex art 696 bis c.p.c.), senza che alcuna delle parti in causa presentasse delle osservazioni, o controdeduzioni alla bozza, mediante la quale, in risposta ai quesiti posti, in considerazione della documentazione allegata e dai dati della letteratura scientifica pervenivano alla seguente conclusione: *“- Il sig. Persona_1 all'epoca dei fatti aveva 69 anni, era affetto da Broncopneumopatia cronica ostruttiva in trattamento con 02 liquido per 18 h/giorno, ipertensione arteriosa ed insufficienza cronica renale; - Il primo intervento doveva essere risolutivo del problema che l'aveva indotto a ricorrere alle cure dei sanitari; - Gli interventi erano adeguati per le patologie presentate; la diagnosi della recidiva dell'occlusione intestinale è stata tempestiva; - La permanenza presso l' Controparte_1 di un tempo molto più lungo del previsto ha creato i presupposti per l'insorgenza dell'infezione da parte di germi multiresistenti correlati all'assistenza che hanno causato la morte del sig. Persona_1 .* Sulla scorta dell'attività giudiziaria posta in essere dalla mamma e dalla sorella, *Parte_1* quale figlio del *de cuius*, veniva a conoscenza, dunque, solo in data 01/07/2019, ovvero con il deposito della prima consulenza medico legale resa nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che il compianto padre era deceduto a causa dell'insorgenza di un'infezione ospedaliera causata da germi multiresistenti correlati all'assistenza molto più lungo di quello previsto, quindi per responsabilità ospedaliera.

Il coniuge e la figlia del *Persona_1* introducevano la causa nel merito, come per legge, mediante deposito in data 27/09/2019 del ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., recante R.g.n. 9241/19; il Giudice istruttore nominava i precedenti CC.TT.UU per la redazione di quesiti integrativi rispetto alla precedente relazione medico legale; i CC.TT.UU., in data 12/03/2021 depositavano la consulenza tecnica d'ufficio, integrativa (Cfr. All. n. 2 – CTU integrativa), mediante la quale così concludevano: *“...l'infezione è una concausa del decesso unitamente alle patologie preesistenti e all'occlusione intestinale che, nonostante l'intervento è recidivata tale da richiedere un secondo intervento in condizioni cliniche gravi... sia per le patologie pregresse che per le condizioni cliniche durante il ricovero, è probabile che l'infezione abbia influito sul decesso in percentuale inferiore al 50% e possa rappresentare epifenomeno terminale di una grave condizione di decadimento generale...Dall'esame della documentazione non è possibile risalire alle strategie messe in atto per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza”*; a conclusione della lite, il Tribunale di Salerno, con Ordinanza (Rep. n. 5229/2021 del 21/12/2021) del 12/12/2021 e pubblicata in cancelleria il 20/12/2021, nell'ambito del

procedimento iscritto al R.G. n. 9241/2019 (Cfr. All. n. 3 – Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.), avente ad oggetto risarcimento danni da malpractice medica, tra le sigg.re **CP_4** e **Persona_2** contro l' **Controparte_3** in persona del L.R.p.t., non impugnata (All. n. 4 – Certificazione di mancato appello e passaggio in giudicato), sulla scorta dell'integrazione di consulenza tecnica redatta dai CC.TT.UU in data 12.03.2021, riconosceva la responsabilità dell' **Controparte_3** per la morte del **Persona_1** a seguito di ricovero presso lo stesso nosocomio. Nello specifico, il Tribunale, sulla scorta della CTU, accoglieva la domanda in quanto veniva provata la causa dell'evento, quale l'infezione nosocomiale, tale per cui veniva riconosciuto alla moglie e alla figlia il relativo danno, nella misura del 40% rispetto agli importi previsti dalla tabella del Tribunale di Roma.

Narrava il ricorrente, **Parte_1** figlio del *de cuius*, quale soggetto asseritamente danneggiato dalla perdita del suo caro padre, venuto a conoscenza tramite CTU e successiva ordinanza del 20/12/202 che lo stesso era deceduto per causa dell' **Controparte_3** e considerato, altresì, il disposto di cui all'art. 2935 c.c., con missiva inviata a mezzo pec dai sottoscritti procuratori diffidava parte resistente al ristoro dei danni subiti, *iure proprio e iure hereditatis*; fallito il tentativo di mediazione, i ricorrente promuoveva il presente giudizio, e, sulla scorta dell'accertata malpractice medica, allegava di avere patito in conseguenza della morte del padre un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, e chiedeva altresì, il risarcimento del danno risentito *iure hereditatis* posto che la sofferenza patita dal *de cuius* **Persona_1** fino al momento del decesso, era stata ampiamente superiore ai 3 giorni, necessari per la configurazione del danno risarcibile agli eredi.

Il ricorrente, tanto premesso, articolava le seguenti conclusioni: “- Condannare la struttura ospedaliera convenuta, **Controparte_3**

[...] in persona del L.R.p.t., per il decesso del *de cuius* sig. **Persona_1** al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure hereditatis*, da liquidarsi in favore del sig. **Parte_1** figlio del deceduto sig. **Persona_1** per la complessiva somma di € 139.912,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che la SV. riterrà opportuno;

- Condannare l' **Controparte_3**, in persona del L.R.p.t. al pagamento delle spese od onorari di causa del procedimento di mediazione, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

- Condannare l' **Controparte_3**, in persona del L.R.p.t. al pagamento delle spese od onorari di causa del presente procedimento in favore dei sottoscritti procuratori ex D.M. 147/2022, maggiorato del 30% sulla scorta dell'art. 4

comma 1-bis, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 del regolamento è aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto".

Fissata con decreto la prima udienza di trattazione, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistenza *Controparte_3*, in persona del l.r.p.t., con comparsa di costituzione e risposta, con cui eccepiva la inammissibilità dell'azione, per inapplicabilità della legge *Persona_4* ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore; l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8,c.1 e2, L. N. 24/2017; l'infondatezza della domanda - che sarebbe stata erroneamente inquadrata come contrattuale, per non essere stati richiesti alla struttura convenuta l'esibizione o la produzione di rapporti di sanificazione della sala operatoria, di certificati di sterilizzazione di strumenti chirurgici ecc.

Nel merito, ancora, la resistente ribadiva l'assenza di responsabilità della struttura, richiamando la c.t.p. dei propri consulenti, dottori *Per_5* e *Per_6*, e rimarcava che l'*Organizzazione_1* [...] ha da sempre tenuto in ragguardevole conto della prevenzione delle infezioni nosocomiali, istituendo, già prima del 2005, un Comitato di controllo delle infezioni ospedaliere ed approntando apposito Regolamento, in attuazione delle circolari del Ministero della Sanità n. 52/85 e n. 8/88 e del D.P.R. del 13.09.88 e del D.lgs. 502/92 e s.m.i., modificando la composizione dello stesso in virtù del decreto del Commissario ad acta n. 49/2010 e 73/2010 e s.m.i., allo scopo di definire le strategie di lotta alle infezioni nosocomiali, verificare l'effettiva applicazione dei programmi di sorveglianza adottati e la loro efficienza, curare la formazione culturale e tecnica del personale ospedaliero, come da documentazione in atti (Protocollo del 29.10.13 per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da germi multi resistenti; Protocollo del 31.03.2014 operativo sorveglianza enterobatteri produttori di *Orga* Deliberazione del direttore generale n.514 del 16.05.2014 "Costituzione Comitato Aziendale Infezioni Ospedaliere e Gruppi Operativi ;Relazione del 20.03.2015 a firma della Dr.ssa *Persona_7*).

Tanto premesso, la resistente *CP_3* così concludeva: "in via preliminare - dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art 702 ter cpc per irretroattività della Legge Gelli Bianco, n. 24/2017; - dichiarare improcedibile la domanda ex art 702 bis cpc per violazione dell'art. 8, c. 1 e 2, l. n. 24/2017; in via subordinata nel merito: - rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato dei sanitari della *Controparte_1*

[...] non sussistendone i presupposti; - rigettare la domanda come proposta, perché

assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni; - con vittoria di spese diritti ed onorari”.

Disposta l'acquisizione d'ufficio del fascicolo r.g. 9241/2019, all'udienza del 17.09.23 le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo nel loro accoglimento.

L'odierno ricorrente agisce in qualità di figlio di *Persona_1* ed in proprio per sentire l' [...] *CP_3* ospedaliera resistente condannata al risarcimento, in proprio favore, del danno patito dal congiunto (iure haereditario) e del danno parentale risentito in proprio in conseguenza del decesso del medesimo, il cui nesso causale con la lamentata malpractice medica è risultato già acclarato con ordinanza di questo Tribunale Rep. n. 5229/2021 del 21/12/2021, resa il 12/12/2021 e pubblicata in cancelleria il 20/12/2021, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 9241/2019. Orbene, va in primo luogo chiarito che la eccezione inammissibilità della legge Gelli Bianco 24/2017 al caso di specie, in quanto concernente caso di malpractice occorso nel 2015 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della novella, concerne unicamente le innovazioni di diritto “sostanziale” introdotte dalla stessa.

Secondo la giurisprudenza, infatti, le disposizioni di natura sostanziale della stessa "non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore" (in tal senso, ex multis, Cass. n. 28994/19); d'altro canto, per le norme aventi carattere processuale - quale quella che ha introdotto l'azione diretta - deve valere, in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio compendiato nel brocardo tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens deve trovare applicazione immediata in materia processuale (Tribunale Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 07/03/2022, (ud. 28/02/2022, dep. 07/03/2022), n.329).

Tal ch , dal punto di vista processuale, la novella legislativa del 2017 risulta senz'altro applicabile. Ne consegue, per , che l'introduzione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non viola il disposto dell'art. 8 co. 3 della L. 24/17, posto che esso, nel disporre che il tentativo di conciliazione del 696 bis c.p.c. sia poi seguito dalla introduzione del giudizio con rito semplificato, non vieta l'utilizzo di tale rito anche nel caso in cui si sia optato per la via alternativa della mediazione; d'altro canto – fuor dell'ipotesi dell'atp preventivo, nel sistema processuale previgente, vi   sempre stata la possibilit  per la parte di scegliere il rito ordinario o semplificato in funzione della complessit  dell'istruttoria.

Non  , poi, fondata, l'eccezione di inutilizzabilit  della relazione di c.t.u. depositata nel procedimento 9241/2019; infatti, l'assunto dell'██████ resistente, secondo cui essa non avrebbe

potuto difendersi in contraddittorio rispetto agli esiti della stessa è smentito dalla circostanza che la stessa [REDACTED] era parte di quel giudizio ed ha potuto, nel suo ambito, ampiamente controdedurre rispetto alle conclusioni raggiunte dal Collegio peritale.

D'altro canto, la utilizzabilità della consulenza resa in altro giudizio, sinanche tra parti diverse, è principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo cui, in assenza di espressi divieti, nel giudizio civile nulla osta a che il giudice del merito ponga alla base del proprio convincimento un atto formato in altro procedimento potendo assegnare ad esso non soltanto il valore di indizio ma altresì quello di prova, anche prova esclusiva. Ciò vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse (cfr. Cassazione civile , sez. III , 15/04/2021 , n. 9950).

E' questo il momento di evidenziare che l'odierno ricorrente ha agito in proprio e iure haereditario, in relazione a profili di danno distinti.

Mette conto evidenziare che, in tema di responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività medico-chirurgica, l'azione proposta dai parenti della vittima per la perdita del rapporto parentale a causa del decesso del congiunto va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio, e ciò in quanto il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi a favore dei terzi, perché , fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all' art. 1372, comma 2, c.c. , con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 03/03/2023 , n. 6386).

Inoltre, va evidenziato, essendo provato il passaggio in giudicato della ordinanza resa da questo Tribunale a definizione del procedimento promosso dalla coniuge ed un'altra figlia del de cuius nei confronti del medesimo debitore qui convenuto, che, in linea generale, fuori dei casi codicisticamente previsti (ovvero: l' art. 1306 e l'art. 1595, comma 3, c.c. , e l' art. 404 c.p.c.) non si può parlare di efficacia riflessa del giudicato: l'unica efficacia potrà essere quella di prova, o di elemento di prova, documentale, considerando, cioè il giudicato come mero fatto storico (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 06/12/2019 , n. 31969).

E, però, poiché CP_4 Persona_2 (ricorrenti nell'altro giudizio anteriormente promosso) e Parte_1 , in quanto eredi del de cuius, Persona_1 risultano concreditori rispetto alla voce di risarcimento del danno risentito iure haereditario dal medesimo, può trovare applicazione l'art.

1306, co. 2, secondo cui gli altri creditori possono opporre la sentenza pronunciata tra un concreditore ed il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

Tal ch , nel caso di specie, ben ha diritto la resistente ad opporre a gi  resa e non impugnata ordinanza nei confronti dell'odierno concreditore, che potr  far valere le proprie ragioni con riguardo al risarcimento del danno iure haereditario nei confronti delle coeredi CP_4 e

Persona_2

Rispetto, invece, alla ordinanza gi  resa dal Tribunale e passata in giudicato, l'odierno ricorrente non agisce quale concreditore e non pu  avvalersi dell'effetto dell'art. 1306 c.c.; cionondimeno, si   gi  richiamato l'orientamento dei giudici transtiberini, secondo cui nulla osta, in assenza di espressi divieti, che il giudice civile ponga a base del proprio convincimento, potendo assegnare ad essa non soltanto il valore di indizio ma altres  quello di prova, anche prova esclusiva. Ci  vale anche per le CTU anche se il procedimento si estinse e anche se le parti non erano le stesse (cfr. Cassazione civile , sez. III , 15/04/2021 , n. 9950).

Trasferendo, dunque, nel presente procedimento, le conclusioni dei consulenti raggiunte nel precedente giudizio di malpractice medica, in quanto elementi di prova legittimamente utilizzabili dal Tribunale ed acquisiti ritualmente al processo, pu  ritenersi comprovato il fatto storico del decesso di Persona_1 in conseguenza di fatto illecito dei sanitari che lo ebbero in cura, connotato dall'elemento colposo e del nesso di causa tra fatto illecito ed evento dannoso.

Quanto all'elemento colposo, invero, non   emerso congruamente in quel giudizio che l CP_3 resistente si fosse dotata, all'epoca, di congrui protocolli atti a scongiurare il verificarsi delle condizioni per la insorgenza delle pi  comuni infezioni nosocomiali.

Resta, dunque, da decidere la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, di natura, come gi  precisato, extracontrattuale.

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c. , una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando n  che la vittima ed il superstite non convivessero, n  che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/01/2024 , n. 2776).

Il danno da perdita del rapporto parentale, quando si parla di parenti stretti quali coniuge, genitore, figli o fratelli non necessita di specifica prova da parte del danneggiato, dovendo la liquidazione avvenire in base ad una valutazione equitativa che tiene conto dell'intensit  del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza rilevante. Infatti in caso di morte di un

prossimo congiunto l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l' id quod plerumque accidit , la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, di norma, connaturale all'essere umano (cfr. Tribunale , Roma , sez. II , 01/09/2023 , n. 12523).

Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/05/2023 , n. 13540).

Nel caso in esame, a cagione della esistenza di uno stretto rapporto di parentela (padre – figlio) vi è presunzione in ordine alla intensità del vincolo familiare, senza che il ricorrente potesse considerarsi gravato dell'onere di provare l'entità della predetta intensità o la sussistenza di un rapporto di frequentazione costante.

Nel caso posto all'attenzione del Tribunale deve tenersi conto, oltre alla intensità del vincolo familiare, del fatto che a) tra *Parte_1* e *Persona_1* non vi era comprovato rapporto di convivenza; b) il nucleo familiare si esauriva nei suoi tre componenti.

Tenuto conto delle Tabelle di Roma 2019 in punto di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dell'età della vittima (69 anni), dell'età del congiunto (42 anni), della intensità del vincolo familiare (figlio), dell'assenza di altre figure del nucleo d'origine, il danno liquidabile è stimabile in favore di *Persona_2* in € 254.974,20.

Tali somme vanno, però, commisurate alla percentuale dell'apporto causale dei sanitari, della cui condotta la resistente è stata chiamata a rispondere (40%), ottenendosi, così il seguente importo: € 101989.60 in favore di *Parte_1* .

Sugli importi predetti non è dovuta rivalutazione monetaria, essendo, come detto, l'importo liquidato all'attualità.

Sono, invece, dovuti interessi al saggio legale sulle somme indicate (€ 101989.60 in favore di *Parte_1*) previa devalutazione al momento del [REDACTED] e progressiva rivalutazione anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che converte il debito di valore in debito di valuta.

Dal dì di comunicazione della presente ordinanza sugli importi predetti € 101989.60 in favore di *Persona_2* sono dovuti interessi al saggio legale sino al soddisfo.

Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo quantitativamente parziale della domanda, vanno compensate per metà e poste a carico della resistente per il residuo; esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, parametri medi per le voci di studio ed introduttiva; minimi per la fase decisionale e non liquidati per la fase istruttoria, non svolta;

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata la responsabilità dei sanitari dell' *Controparte_7* [...], in persona del l.r.p.t., che ebbero in cura *Persona_1* nel periodo di ricovero di cui agli atti, per la morte dello stesso, condanna l' *Controparte_7* [...] , in persona del l.r.p.t., al pagamento: a) in favore di *Parte_1* della somma di € 101.989,60, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre accessori da calcolare come indicato in parte motiva;
- 2) condanna l' *Controparte_7* [...] , in persona del l.r.p.t., al rimborso, in favore della parte ricorrente, di ½ delle spese di lite, che si liquidano in: a) procedimento di merito: € 406,50 per esborsi, € 6.307,00 per compenso di avvocati, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dichiarando compensato il residuo.

Così deciso in Salerno in data il 10.09.24

Il Giudice Unico
Dott.ssa Giuseppina Valiante